

Gentile Cliente

CIRCOLARE LAVORO DEL 11/07/2017

OGGETTO: LE NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Il Disegno di Legge n. 2853 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n.50/2017, introduce nell'ordinamento italiano una nuova tipologia contrattuale le cd. **Prestazioni occasionali** con il **libretto di famiglia** e il **contratto di prestazione occasionale**, volte a sostituire il lavoro accessorio (voucher).

Le prestazioni occasionali sono definite come quelle attività lavorative che danno luogo nel corso di un anno civile:

- Per ciascun prestatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a **5.000 euro** con riferimento alla totalità degli utilizzatori
- Per ciascun utilizzatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a **5.000 euro** con riferimento alla totalità dei prestatori
- Per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a **2.500 euro**

Utilizzatori interessati

Possono farvi ricorso alle prestazioni occasionali:

- Le **persone fisiche**, non nell'esercizio di attività professionali o d'impresa, per attività quali piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione, assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane e insegnamento privato supplementare
- Gli **utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato**, fatti salvi i settori esclusi ovvero le imprese

dell'edilizia e dei settori affini, imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle miniere, cave o torbiere

- **imprese del settore agricolo, solo** nel caso in cui i prestatori siano pensionati, giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi, persone disoccupate e precettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o di altre prestazioni di sostegno al reddito
- **amministrazioni pubbliche**, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali

Attenzione

In ogni caso non possono essere svolte prestazioni di lavoro occasionale da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa

Procedura di attivazione e rendicontazione delle prestazioni occasionali

Le prestazioni di lavoro occasionale sono attivabili mediante **piattaforma informatica gestita dall'INPS** (www.inps.it /Prestazioni Occasionali), alla quale **devono registrarsi sia gli utilizzatori che i prestatori di lavoro** per il tramite della quale vengono svolti gli adempimenti necessari alla corretta attivazione delle prestazioni. Gli adempimenti possono essere svolti anche per il tramite di un intermediario abilitato.

Prestazioni occasionali a favore delle persone fisiche

Qualora l'utilizzatore della prestazione occasionale sia una persona fisica, non nell'esercizio di attività professionale o d'impresa, la piattaforma informatica INPS consente l'acquisto di un libretto nominativo prefinanziato, denominato **Libretto Famiglia**, finanziato con i versamenti effettuati dall'utilizzatore tramite modello F24.

Il Libretto Famiglia contiene **titoli di pagamento** utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora.

Il Libretto Famiglia è acquistabile anche presso gli uffici postali.

I titoli di pagamento hanno un valore di **12 euro lordi**, dei quali **10 euro** rappresentano la quota netta che verrà percepita dal prestatore di lavoro, **1,65 euro** Contribuzione Gestione Separata, **0,25 euro** premio assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali e **0,10 euro** per gli oneri di gestione.

Entro il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o il contact center, l'utilizzatore persona fisica deve comunicare all'istituto:

- i dati identificativi del prestatore
- il compenso pattuito
- il luogo di svolgimento della prestazione
- la durata della prestazione
- ogni altra informazione necessaria alla gestione del rapporto

Il corretto invio dei dati genera una risposta automatica che viene inviata dal sistema informatico all'utilizzatore mediante SMS o e-mail.

Prestazioni occasionali a favore di altri utilizzatori

Nel caso in cui il committente della prestazione sia un soggetto diverso dalle persone fisiche ovvero **professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni, ivi comprese le amministrazioni pubbliche si è in presenza di un contratto di prestazione occasionale.**

La misura del **compenso** è pari a **12,375 euro lordi** per ogni ora, dei quali **9 euro** rappresentano la quota netta che verrà percepita dal prestatore di lavoro, contribuzione alla Gestione Separata nella misura del **33%** del compenso erogato, premio assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali nel **3,5%** del compenso erogato.

Attenzione

L'attivazione di una prestazione occasionale per un utilizzatore diverso dalle persone fisiche deve avvenire per almeno **4 ore continuative** ovvero è previsto un **compenso minimo pattuito pari a 36 euro** (netti).

Il limite Massimo di durata è di 280 ore nell'arco dello stesso anno civile.

I committenti non persone fisiche, per attivare correttamente il contratto di prestazione occasionale, sono tenuti ad inviare, almeno 1 ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero tramite contact center una dichiarazione contenente:

- dati anagrafici del prestatore di lavoro
- luogo di svolgimento della prestazione
- l'oggetto della prestazione
- data e ora di inizio e di termine della prestazione
- compenso pattuito per la prestazione

Il corretto invio dei dati genera una risposta automatica che viene inviata dal sistema informatico all'utilizzatore mediante sms o e-mail

Aspetti Fiscali e Normativi

I compensi erogati per le prestazioni occasionali sono:

- esenti da qualsiasi imposizione fiscale
- non incidono sullo stato di disoccupato eventuale del prestatore
- sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio del permesso di soggiorno.

È previsto, inoltre, che il prestatore di lavoro occasionale abbia diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali e trova applicazione l'articolo 3 comma 8 del D.lgs. n.81/2008 in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Siamo a disposizione per chiarimenti e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

Studio Cavallaro srl